



**Tribunale di Bolzano -Landesgericht Bozen**

**Ufficio fallimentare - Konkursabteilung**

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella composizione di:

Dr. Maria Cristina Erlicher                      Presidente

Dr. Francesca Bortolotti                      Giudice rel.

Dr. Elena Covi                                      Giudice

pronuncia il seguente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE**

del concordato preventivo

presentato da

**HAFNER S.R.L. CON SOCIO UNICO**, con sede legale in Via G.di Vittorio 16 – Bolzano, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo dagli avvocati prof. Fabio Marelli e Sergio Fulco del Foro di Milano, nonché dall'avv. Cristoph Perathoner del Foro di Bolzano, presso lo studio del quale in Bolzano, Via della Mostra n. 3 è elettivamente domiciliata.

**OSSERVA**

**L'ammissione alla procedura**

In data 28 febbraio 2013 Hafner depositava ricorso ex art. 161 comma 6 l.fall. cui faceva seguito in data 4 luglio 2013, nel termine concesso dal Tribunale con provvedimento in data 16 maggio 2013, il deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo corredato della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 l.fall.

A seguito delle precisazioni e integrazioni richieste dal Tribunale con provvedimento in data 17 luglio 2013 e nella successiva udienza del 19 luglio 2013, Hafner provvedeva a depositare memoria integrativa e illustrativa in data 26 luglio 2013.

In tale memoria la Società provvedeva (a) a precisare alcuni aspetti della proposta e del piano depositati, nonché dello stato estimativo delle attività e delle passività e (b) a depositare l'aggiornata relazione ex art. 161 comma 3 l.fall. redatta dal Prof. Stefano Mazzocchi, nella quale erano state recepite le osservazioni del Tribunale relative ai criteri di valutazione dei macchinari, degli automezzi e alla svalutazione dei crediti.

Con successivo provvedimento in data 19 luglio – 17 settembre 2013 il Tribunale ammetteva Hafner alla procedura di concordato preventivo, nominando quale Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Bortolotti e quale Commissario Giudiziale il dott. Massimiliano Rossi.

A seguito di alcuni positivi sviluppi verificatisi nel corso della procedura, in data 8 maggio 2014 Hafner provvedeva a depositare una memoria di integrazione e aggiornamento della proposta concordataria, corredata da una situazione patrimoniale aggiornata al 23 aprile 2014 e dall'aggiornata relazione ex art. 160, terzo comma l.fall. redatta dal Prof. Mazzocchi.

L'adunanza dei creditori veniva fissata originariamente per il giorno 18 novembre 2013 ma, a seguito di vari successivi differimenti richiesti dalla ricorrente, si è tenuta in data 26 maggio 2014.

#### **La proposta e il piano concordatari e le relative tempistiche di esecuzione**

Alla luce delle modifiche introdotte con la memoria in data 8 maggio 2014 Hafner propone ai creditori, ai termini e alle condizioni di seguito specificate, la soddisfazione delle loro ragioni mediante la cessione dei beni secondo la disciplina dell'art. 1977 c.c., con deroga alle disposizioni dell'art. 1984 c.c., ed in particolare:

il pagamento integrale delle spese di giustizia entro il 31 dicembre 2014;

il pagamento integrale dei crediti prededucibili, dei crediti privilegiati e dei relativi interessi entro il 31 dicembre 2014;



il pagamento parziale dei creditori chirografari mediante l'attribuzione agli stessi della residua liquidità riveniente dalla liquidazione dell'attivo e dall'incasso dei crediti, anche litigiosi, nella misura prevedibile pari al 57% circa dei loro crediti, in più distribuzioni annuali, dal 2015 al 2020;

In particolare il predetto piano concordatario prevedrà la realizzazione di tutti gli attivi disponibili attraverso:

l'incasso di tutti i crediti certi della Società, tra cui principalmente (a) crediti verso la Provincia Autonoma di Bolzano per la quota di competenza della commessa per il Termovalorizzatore TER di Bolzano, (b) crediti verso società del gruppo (in particolare Hafner Holding per saldo prezzo di cessione delle quote di Mistral e crediti commerciali nei confronti di Hafner Trentino) e (c) crediti tributari;

il recupero dei crediti in contenzioso, meglio evidenziati nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e nella successiva memoria integrativa, tra cui vengono valorizzati nel piano esclusivamente (a) crediti verso la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per risarcimento di danni conseguenti ad illegittimo divieto di importazione di rifiuti, e (b) crediti verso il committente per la realizzazione di impianto in Lituania, salvo naturalmente (c) l'emergere di effettive prospettive di incasso di ulteriori crediti all'esito dei contenziosi in essere e da promuovere;

lo svincolo delle somme rivenienti dalla realizzazione intervenuta a scadenza dei titoli costituiti in pegno a favore di Cassa di Risparmio di Bolzano, in relazione alla commessa in Lituania;

la vendita dei residui cespiti realizzabili costituiti da automezzi, impianti, arredi e macchinari;

il realizzo degli ulteriori attivi (importi peraltro prudenzialmente non valorizzati a piano), tra cui (a) l'azienda comprensiva della SOA attualmente oggetto di affitto alla partecipata totalitaria Waste Energy di cui è prevista la liquidazione, previo scioglimento dell'affitto, (b) l'eventuale avanzo di liquidazione della partecipata totalitaria EGA.

Quanto alle tempistiche di esecuzione del piano concordatario, il piano prevede quanto segue:

all'omologazione, il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei costi in prededuzione;

entro il 31 dicembre 2014, il pagamento integrale dei creditori privilegiati e dei relativi interessi;



in più distribuzioni annuali, dal 2015 al 2020, il pagamento ai creditori chirografari di quote di riparto secondo le disponibilità effettive.

### **La relazione del Commissario Giudiziale**

Con la propria relazione ex art. 172 comma 1 l.fall. in data 17 maggio 2014, integrata in data 27 maggio 2014, il Commissario Giudiziale dott. Massimiliano Rossi ha rilevato che la proposta concordataria risulta più conveniente rispetto all'alternativa fallimentare in quanto "considerando anche il sistema delle garanzie prestate all'interno del gruppo e l'effetto che il fallimento di Hafner potrebbe avere sulla concessione delle linee di credito a Mistral, è evidente che questa evenienza potrebbe deprimere significativamente alcune poste dell'attivo prima fra tutte il credito vantato nei confronti di Hafner Holding".

Il Commissario Giudiziale ha rilevato in particolare che, alla luce delle svalutazioni prudenzialmente compiute, "il concordato dovrebbe quindi garantire ai creditori chirografari il pagamento dei loro crediti in una misura compresa fra il 57% [percentuale esposta dalla Società nella propria domanda concordataria] ed il 34%".

La relazione del Commissario Giudiziale in data 17 maggio 2014 si conclude quindi con il parere favorevole se "entro la data prevista per l'adunanza dei creditori:


- Hafner Holding Srl si impegni, subordinatamente all'omologa

➤ ad iscrivere entro il prossimo 30 giugno un pegno di secondo grado sul 95% delle quote di Mistral Srl e di primo grado sul restante 5% in cui siano previste:

la possibilità di esercizio del diritto di voto in assemblea e di consultazione delle scritture contabili da parte del pignorante Hafner Srl;

la previsione che la eventuale cessione in tutto o in parte delle quote è subordinata al preventivo assenso da parte del pignorante ovvero all'integrale pagamento del debito a garanzia del quale è stato costituito il pegno;

➤ ad informare tempestivamente gli organi della procedura di eventuali trattative relative all'ingresso di nuovi soci;



- il signor Hafner Heinrich, in qualità di amministratore fino all'omologa e successivamente personalmente sotto il controllo e la direzione del Liquidatore, si impegni con apposito contratto

- ad assistere la società e la procedura nella gestione del recupero del credito "UAB Toksika",
- a fornire supporto per la gestione degli altri eventuali contenziosi;
- a mantenere ovvero assumere, ove richiestogli, la carica di amministratore unico o liquidatore nelle società Waste Energy Srl e EGA Srl;

- Mistral Srl si impegni, subordinatamente all'omologa, e fino all'estinzione del debito di Hafner Holding verso Hafner Srl:

- con apposito contratto a mettere a disposizione di Hafner Srl le risorse tecniche e materiali che dovessero rendersi necessarie per eventuali interventi di completamento dell'impianto in Lituania (da pagarsi in pre-deduzione);
- ad assistere la procedura nella conservazione e consultazione dei dati contabili sia in formato elettronico che cartaceo e della documentazione amministrativa, oltre che per quanto attiene la tenuta della contabilità aziendale;
- ad informare almeno trimestralmente gli organi della procedura sull'andamento economico e finanziario;
- a subordinare la cessione dell'azienda o di rami della stessa alla preventiva autorizzazione da parte della procedura."

Con la propria integrazione alla relazione ex art. 172 l.fall. in data 27 maggio 2014 il Commissario Giudiziale ha dato atto del rilascio, da parte dei soggetti interessati, degli impegni e della documentazione conforme a quanto richiesto.

Inoltre, con atto a rogito notaio Dott. Luca Tomasi di Bolzano in data 1° agosto 2014 rep. 17315 racc. 8857 è stato costituito il pegno a favore della procedura sulle quote rappresentanti l'intero capitale sociale di Mistral, a garanzia del credito della Società.

**L'approvazione della proposta**



In data 26 maggio 2014 si è tenuta l'adunanza dei creditori e – considerate anche le manifestazioni di voto pervenute entro il successivo termine di cui all'art. 178 quarto comma l.fall. – la proposta di Hafner è stata approvata dai creditori complessivamente titolari del 99,169%% dei crediti.


Il Tribunale, vista la relazione del Commissario Giudiziale sul risultato definitivo del voto, con decreto in data 28 luglio 2014 ha dato atto del raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 177 primo comma l.fall. ed ha fissato l'udienza del 23 ottobre 2014 per la comparizione del debitore e del Commissario Giudiziale nel giudizio di omologazione del concordato, disponendo che il decreto sia pubblicato nel Registro delle Imprese a cura della cancelleria e notificato a cura del debitore al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti, con onere di costituzione di Hafner, del Commissario Giudiziale, di eventuali creditori dissenzienti e/o di qualsiasi altro interessato entro 10 giorni prima dalla predetta udienza.

La Società ha provveduto ritualmente alla notificazione del decreto di fissazione dell'udienza al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti.

#### **Aggiornamenti sulla realizzazione del piano di concordato**

Parte ricorrente nella propria comparsa di costituzione nel giudizio di omologazione dd. 10 luglio 2014 ricorda gli sviluppi intercorsi rispetto all'adunanza dei creditori, sintetizzandoli come segue:

- l'accordo transattivo avente ad oggetto la controversia giudiziale pendente avanti al TAR di Bolzano nei confronti della Provincia di Bolzano per la liquidazione del danno risarcibile in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 993/2013, i cui termini sono stati autorizzati dal Giudice Delegato con decreto del 24 aprile 2014, è di imminente stipulazione a seguito del superamento di tutti i vagli interni all'Amministrazione Provinciale;
- la fideiussione rilasciata dalla Cassa di Risparmio di Bolzano a garanzia delle obbligazioni inerenti alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione in Lituania è stata restituita alla Società a seguito del positivo collaudo dell'impianto ed in forza di ciò la Cassa di Risparmio di Bolzano ha svincolato a favore della Società le somme costituite in pegno a favore della Cassa per gli obblighi fideiussori assunti;



- il positivo collaudo dell'impianto di termovalorizzazione in Lituania ha sbloccato l'incasso dei crediti relativi, il cui incasso è in corso parallelamente allo svolgimento per conto della Società di attività di messa in esercizio ed attivazione dell'impianto stesso;
- la transazione sottoscritta con TVA-BZ e Atzwanger S.p.A. avente ad oggetto le controversie insorte in merito ai lavori di realizzazione in ATI del termovalorizzatore-ter di Bolzano, autorizzata dal Giudice Delegato nel corso dell'adunanza dei creditori, è stata in gran parte eseguita con il pagamento da parte della Provincia di Bolzano degli importi di cui all'art. 4(a), di parte degli importi di cui all'art. 4(b), mentre si è in attesa dello svincolo degli ulteriori importi di cui all'art. 4(c), a cui si darà seguito una volta ottenuta la regolarizzazione del DURC della Società e della posizione debitoria nei confronti del subappaltatore Sices da parte del Liquidatore Giudiziale, all'omologa del concordato.

### **Opposizioni**

All'udienza del 30 ottobre 2014 le creditrici Sparer Ponteggi srl e Sparer Ponteggi sas si sono costituite in udienza, eccependo la tardività della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di omologa e chiedendo pertanto di essere rimesse in termini per formulare compiutamente l'opposizione all'omologazione del concordato in oggetto.

Parte ricorrente non si è opposta e ha chiesto termine per repliche.

Nella propria memoria integrativa dd. 11 novembre 2014 la difesa delle opponenti, con atti del tutto speculari, a) ha formulato considerazioni in merito allo svolgimento del proprio rapporto di subappalto con la Hafner e con la provincia Autonoma di Bolzano in qualità di stazione appaltante della commessa del Termovalorizzatore di Bolzano; b) ha lamentato l'asserita mancata applicazione da parte del Commissario Giudiziale al proprio rapporto di subappalto della previsione legislativa di cui all'art. 118, comi III e commi III bis del d.lgs. 163/2006, la quale consentirebbe, seconda la difesa delle creditrici, a queste di agire direttamente nei confronti della Provincia di Bolzano per domandare l'integrale pagamento dei propri crediti.



Le opposenti hanno concluso, quindi, domandano che venisse accertata e dichiarata: 1) l'applicabilità al caso concreto del predetto art. 118; 2) la sussistenza dei diritti di credito delle opposenti; 3) la natura di stazione appaltante della Provincia di Bolzano con riferimento all'appalto del Termovalorizzatore di Bolzano e la natura di appaltatrice di Hafner verso la predetta Provincia e di appaltante verso le creditrici; 4) il diritto delle opposenti di rivolgersi direttamente e per intero nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano, al fine di ottenere l'integrale pagamento dei propri crediti ai sensi dell'art. 118, commi 3 e 3 bis codice contratti pubblici.

\*\*\*\*\*

### **In merito all'eccezione tardività della notifica**

Ad un più attento controllo da parte del Collegio è emerso che la ricorrente ha notificato il decreto di fissazione udienza a tutti i creditori dissenzienti, non solo tempestivamente, ma anche con ampio anticipo rispetto all'udienza fissata per l'omologa.

Dalla documentazione dimessa risulta, infatti, che la notifica alle creditrici opposenti è avvenuta il 27.08.2014, consentendo in tal modo alle stesse di costituirsi dieci giorni prima dell'udienza fissata per il 23.10.2014, rinviata poi al 30.10.2014.

La costituzione da parte delle creditrici all'udienza del 30.10.2014 è pertanto, ad avviso di questo Tribunale, da considerarsi tardiva.

Ritenuto, peraltro, che secondo un orientamento giurisprudenziale il termine di dieci giorni non sarebbe da considerarsi perentorio, ma ordinatorio, il Collegio ritiene, per scrupolo, di dover affrontare l'esame delle questioni sollevate da parte opponente.

### **In merito alle domande formulate dalle parti opposenti**

Tutte le domande formulate dalle parti opposenti sono inammissibili, in quanto non possono formare oggetto del giudizio di omologazione.

Si rammenta a questo proposito che ai sensi dell'art. 180 LF il compito del Tribunale in sede di omologa si sostanzia

a) in un controllo di legittimità, ossia di verifica della sussistenza delle condizioni di legalità della domanda e della regolarità e dell'esito della votazione;

b) in un controllo sul mantenimento delle condizioni di ammissione del concordato (173, ultimo comma LF) e sulla fattibilità giuridica dello stesso, qualora il Commissario Giudiziale segnali anomalie che attengano alla giuridica realizzabilità del piano stesso;

c) nel caso in cui vengano proposte opposizioni attinenti al profilo della "convenienza" della proposta, il Tribunale avrà anche un controllo diretto sul merito e, quindi, sulla convenienza della proposta stessa (cd. *cram down*), presupponendo peraltro tale opposizione l'esistenza di una classe dissenziente (e che almeno uno dei creditori inserito in tale classe, a sua volta dissenziente, proponga opposizione all'omologazione, contestando la convenienza del concordato con riferimento al trattamento del proprio credito e non già al trattamento dei creditori dell'intera classe di appartenenza) oppure, in assenza di classi, di almeno il venti per cento dei creditori dissenzienti.

Delineato sinteticamente il quadro normativo sull'oggetto del giudizio di omologazione da parte del Tribunale, non possono che dichiararsi inconfidenti tutte le domande formulate dalle parti opponenti in questa sede, e come tali inammissibili.

Infatti, le opposizioni si fondano sostanzialmente su contestazioni attinenti il profilo di convenienza della proposta concordataria.

Non rappresentando, peraltro, Sparer Ponteggi srl e Sparer Ponteggi sas almeno il venti per cento dei crediti concordatari, il Tribunale non può che prendere atto di tale difetto e dichiarare l'inammissibilità delle opposizioni.

*Ad abundantiam* si ricorda, comunque, che non sarebbe in ogni caso competenza del Tribunale in sede di omologazione di un concordato, come sopra già chiarito, procedere alla verifica né dei crediti (peraltro non si comprende il senso della domanda, visto che non sono mai stati contestati dagli organi della procedura!), né dei rapporti fra Hafner e Provincia (anche questi più che chiari), ma nemmeno dell'eventuale applicazione della disciplina dell'art. 118 codice lavori pubblici, rientrando detti accertamenti eventualmente nella competenza del giudice della cognizione.

Infatti, tutta la giurisprudenza in tema è chiara nell'affermare che qualsiasi questione relativa all'esistenza, all'entità e alla natura di un credito va accertata in un giudizio ordinario di cognizione. Tant'è che il riconoscimento di un credito in sede di procedura concordataria viene fatta esclusivamente ai fini del voto. In altre parole, il giudizio di omologa ha natura esclusivamente deliberativa onde consentire il necessario calcolo delle maggioranze; tant'è che non è in alcun modo preclusa l'instaurazione di un successivo giudizio di cognizione funzionale alla verifica dell'importo e del rango dei crediti, considerato che nell'ambito della procedura concordataria, come è ben noto, non è disciplinato, per la verifica dei crediti, un procedimento di accertamento nelle forme previste per la procedura fallimentare.

Pertanto è ammissibile solo l'opposizione che attiene all'entità e alla qualificazione del credito ove la questione da decidere sia rilevante ai fini delle maggioranze, fattispecie che non ricorre nel caso in esame; se invece l'opposizione attiene al futuro trattamento, e non al voto ed alle maggioranze, il diritto dovrà essere fatto valere in un ordinario giudizio di cognizione; giudizio che si scontrerà con il fattore temporale, se non instaurato fin quando il concordato è aperto.

### **Nomina Liquidatore**

Trattandosi di concordato preventivo con cessione di beni è necessario procedere alla nomina di un Liquidatore giudiziale ed ai membri del Comitato dei creditori ai sensi dell'art. 182 LF.

La ricorrente ha proposto la nomina del Liquidatore giudiziale nella persona del dott. Pietro Callegari, soggetto avente i requisiti di cui all'art. 28 LF ed esente da conflitti di interesse con la ricorrente.

Considerata la giurisprudenza della Cassazione sul punto, che pacificamente ammette la nomina, quale liquidatore, di un soggetto indicato dalla ricorrente in presenza dei requisiti di legge (cfr. Cass. 15699/2011), il Tribunale nomina il dott. Pietro Callegari quale Liquidatore giudiziale, che dovrà attenersi alle istruzioni indicate nel dispositivo.

Il Commissario giudiziale ed il Liquidatore saranno coadiuvati dal Comitato dei Creditori formato da:



- Raiffeisen Landesbank
- Sig. Paolo Bettini
- DUMECO di keifl Armin sas

### **PQM**

Il Tribunale di Bolzano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di concordato preventivo richiesto dalla HAFNER SRL, nella persona del socio unico e legale rappresentante Sig. Heinrich Hafner nei confronti della massa dei creditori, in persona del commissario giudiziale Dr. Massimiliano Rossi, dichiarando inammissibili le opposizioni presentate da Sparer Ponteggi srl e Sparer Ponteggi sas, così decide:

**A) omologa il concordato preventivo presentato dalla HAFNER SRL, nella persona del socio unico e legale rappresentante Sig. Heinrich Hafner;**


**B) nomina liquidatore della procedura il dott. Pietro Callegari, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:**

**a) il liquidatore dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il Comitato dei creditori ed il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni almeno semestrali e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal Comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà anche il Commissario giudiziale;**

**b) il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori;**

**c) il Commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l. fall.;**

**d) il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo quelle ritenute più opportune in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del Commissario giudiziale, del Comitato dei creditori e del legale rappresentante della società;**



f) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già in essere intestato alla procedura;

h) la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del Commissario giudiziale, del Comitato dei creditori;

i) ultimate le operazioni di liquidazione, il Commissario giudiziale ed il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l. fall.;

l) i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei creditori, dal Commissario giudiziale.

C) nomina componenti del comitato dei creditori:

- Raiffeisen Landesbank Presidente
- Sig. Paolo Bettini Componente
- DUMECO di Keifl Armin sas Componente

D) dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla società debitrice, al commissario giudiziale, al commissario liquidatore (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori) e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

Bolzano, 21.11.2014

Il Giudice est.

(dott.ssa Francesca Bortolotti)

Cristina Erlicher



Il Presidente

(Dott.ssa Maria)

Depositato in cancelleria  
oggi 26.11.2014.....

IL CANCELLIERE  
Il Funzionario giudiziario  
Dienleitende Kanzleibeamter  
Dr. Francesca Pallua